

## CONSIGLIO DI STATO

VI Sezione, 13 marzo 2007, n. 1222

### **Conferma T.A.R. Campania – Napoli: I Sezione, 24 novembre 2005, n. 19536.**

*È legittimo il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale ex art. 143 t.u. 267/2000 non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.*

*È legittimo il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale ex art. 143 t.u. 267/2000 anche se qualche giorno prima della sua adozione oltre la metà dei consiglieri ha presentato personalmente e contestualmente le dimissioni dalla carica con atti assunti al protocollo.*

*Omissis.*

DIRITTO

La questione all'esame della Sezione attiene allo scioglimento per diciotto mesi del Consiglio comunale di ... (provincia di ...) ai sensi dell'art. 143 D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, che la sentenza di primo grado ha ritenuto immune da vizi.

*Omissis.*

Non sussiste intanto la dedotta violazione degli artt. 4 e 7 L. n. 241/1990 per la omessa comunicazione dell'avvio del procedimento.

La stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 103 del 1993 ha chiaramente affermato che la partecipazione al procedimento preordinato allo scioglimento del Consiglio comunale non solo non è prevista dall'art. 15 bis L. 19 marzo 1990, n. 55 (ora art. 143 D.Lvo n. 267/2000) ma la sua mancanza è ampiamente giustificata dal fatto che trattasi di misura che, caratterizzandosi per il fatto di costituire la reazione dell'ordinamento alle ipotesi di "attentato all'ordine e alla sicurezza pubblica", esige interventi rapidi e decisi.

Ed ha altresì aggiunto che la mancata previsione della possibilità per l'interessato di intervenire nel caso del procedimento non concreta alcun contrasto con l'art. 97 Cost..

Deve pertanto convenirsi con il primo giudice secondo il quale nel procedimento in questione ricorrono quelle "particolari esigenze di celerità" che, come stabilito dallo stesso art. 7 L. n. 241, giustificano l'esenzione dalle forme partecipative del soggetto privato.

Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno ribadito che nella fattispecie non sussistevano i presupposti per disporre lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 143 D.Lvo n. 267, dal momento che qualche giorno prima dell'adozione del decreto di scioglimento e precisamente nella seduta del 18.9.2004 oltre la metà dei consiglieri avevano presentato personalmente e contestualmente le dimissioni dalla carica con atti assunti al protocollo del locale Comando di Polizia Municipale, sì che il decreto del Ministro dell'Interno sarebbe intervenuto su un Consiglio che era già sciolto essendosi verificata una delle ipotesi di scioglimento prevista dal 1° comma dell'art. 141 D.Lvo n. 267.

Ma la censura così prospettata non vale a superare la disposizione di cui al 6° comma del citato art. 143, per la quale «si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 141».

Il legislatore ha infatti stabilito espressamente che in caso di concorso tra le due ipotesi di scioglimento, debba prevalere quella prevista dall'art. 143, che per la durata della gestione commissariale e le modalità di nomina degli organi straordinari, è preordinata a ripristinare le condizioni di normalità nel funzionamento dell'Amministrazione locale eliminando le interferenze delle organizzazioni criminali.

Né si può sottacere che la prevalenza accordata a tale soluzione corrisponde anche alla necessità di evitare che il complesso procedimento per pervenire allo scioglimento «conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso» possa essere posto nel nulla da una iniziativa strumentale degli stessi consiglieri comunali che, con l'espedito di repentine dimissioni, potrebbero in qualunque momento vanificare l'iniziativa dell'Amministrazione dell'Interno, volta a contrastare gli anzidetti fenomeni di tipo mafioso.

*Omissis.*